REGOLAMENTO - Attività di visita cantiere

Si ricorda che la visita di cantiere viene effettuata dal tecnico dell'Area Sicurezza dell'Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, nei cantieri edili, ***rappresenta un'attività di consulenza e assistenza a favore delle imprese e dei lavoratori, prevista dal CCNL-edilizia e dall'art. 51 comma 3 e 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., volta a promuovere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.*** Nell'interesse delle imprese e dei lavoratori edili del territorio della Provincia di Pisa, al fine di tutelare sia l'incolumità dei lavoratori sia la parità concorrenziale delle imprese.

il Tecnico effettua una attività di cantiere così disciplinata:

1. La visita di cantiere è effettuata da un tecnico, che si identificherà per mezzo del tesserino, quale dipendente o professionista incaricato, presentandosi al Datore di Lavoro o al Preposto, dell'impresa affidataria e/o esecutrice.
Egli sarà in possesso dei dispositivi di protezione individuali, potrà fornire tutte le spiegazioni necessarie o comunque richieste sul ruolo e sulle funzioni da lui stesso svolte; il tecnico della sicurezza ricercherà inoltre di instaurare un rapporto di collaborazione e rispetto reciproco, evitando di interferire negativamente con l'attività;
2. Il tecnico dell'Area Sicurezza dell'Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, dopo la consegna del presente regolamento e la definizione dell'obiettivo della visita, chiederà di prendere visione della documentazione di cantiere relativa alla sicurezza (P.S.C., P.O.S., Elaborato Tecnico di Cantiere, P.i.m.u.s., Attestati di formazione, ecc.).
3. il Datore di Lavoro e/o il preposto sono gli interlocutori privilegiati durante la visita del cantiere, eventuali altri tecnici in affiancamento non possono interferire con il tecnico che conduce la visita.
4. Durante ciascuna visita, il tecnico dell'Ente prende visione della documentazione resa accessibile, **osserva le condizioni dell'ambiente di lavoro e valuta le situazioni di rischio** oltre a fornire eventuali informazioni sulle carenze riscontrate nell'ambito della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Il tecnico dell'Ente al termine della visita, rilascerà un ***Report*** al Datore di lavoro o al Preposto referente dell'impresa, che sarà tenuto a controfirmarlo per ricevuta.

Dalla osservazione delle condizioni dell'ambiente di lavoro, il Tecnico dell'Ente valuta le situazioni di rischio riconducendole a cinque possibili "situazioni":

SITUAZIONE	CRITICITA' RILEVATA
A	**Nessuna**
B	**Di modesto rilievo o documentazione incompleta**
C	**Rilevante *senza* rischi gravi.**
D	**Rilevante con rischi gravi**
E	**Al di sotto del "minimo etico"**

4.1 Nella Situazione **A** e **B**: il tecnico concorda una data per un'eventuale seconda visita.
4.2 Nelle situazioni **C**: il tecnico invita l'impresa ad attuare quanto indicato nei suggerimenti del Report di visita, nei limiti temporali concordati.

4.3 Nelle situazioni **D** o **E** - **si invita l'impresa alla tempestiva sospensione della fase di lavoro che determina il grave rischio, invitandola alla risoluzione immediata di tale situazione e comunque entro e non oltre la successiva visita di verifica.** Il tecnico lascerà indicazioni inerenti alla successiva visita.

Nelle situazioni **D** o **E**, il tecnico trasmette anche, ove possibile, lettera di informazione della situazione rilevata, anche al Coordinatore per l'esecuzione o al Responsabile dei Lavori.

5. Nella situazione **E**, ovvero in condizioni limite, al di sotto del **"Minimo Etico" (1)**, il tecnico effettuerà una seconda visita, che non potrà essere concordata oltre il 5° gg. lavorativo, oltre il quale il Tecnico se dovesse riscontrare il perdurare delle stesse criticità, dovrà provvedere ad informare il Coordinatore e il Comitato di Presidenza dell'Ente, al fine di valutare possibili iniziative.

6. A seguito di ciascuna visita, nel caso in cui si riscontri la presenza di imprese esecutrici di cui è dubbia la regolarità ai fini del **DURC**, il tecnico potrà fare una segnalazione alla Cassa Edile di Pisa.

7. A seguito di ciascuna visita, nel caso in cui si riscontrino **eventuali carenze formative dei lavoratori**, il tecnico dell'Ente propone di sanare il deficit riscontrato, invitando l'Impresa a far partecipare i propri lavoratori alle attività proposte dall'Ente stesso. A tal fine rilascerà il piano dell'offerta formativa e il modello di domanda di iscrizione ai corsi, dell'area formazione.

---

(1) "Minimo Etico":

Criticità rilevanti con rischio grave come nella situazione D oltre alla presenza di uno o più dei seguenti aspetti:

- **a) assenza della documentazione di valutazione del rischio, come P.S.C. e o P.O.S.;**
- **b) improvvisazione nell'organizzazione del cantiere accompagnata da mancata informazione e formazione dei lavoratori e/o non uso di D.P.I. e D.P.C.;**
- **c) assenza della Notifica preliminare;**
- **d) assenza di documentazione che possa esprimere la regolarità ai fini del Durc delle imprese.**
- **e) Utilizzazione di attrezzature malmesse non a norma o prive di dispositivi di protezione.**